



Contributo ART 2026 Delibera pubblicata sul sito dell'Autorità

FAI INFORMA 063/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che sul sito internet dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è disponibile il testo della [delibera n. 218 del 4.12.2025](#), resa pubblica lo scorso 2 marzo da parte della medesima Autorità, con la quale sono state fissate misura e modalità di versamento del contributo al funzionamento per l'anno 2026.

Nel confermare (nelle premesse della delibera) l'esclusione del settore dell'autotrasporto merci dalle competenze e dal sistema di contribuzione dell'Autorità (articolo 20 del [decreto-legge 10 agosto 2023](#), n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136), i settori che, invece, continuano ad essere sottoposti all'obbligo contributivo ai sensi dell'art.1, sono i seguenti:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
- b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
- c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
- d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
- e) operazioni e servizi portuali;
- f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
- g) servizio taxi;
- h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;

- i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
- j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
- l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
- m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
- n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.

L'importo del contributo rimane confermato nella misura dello 0,45 (zero virgola quarantacinque) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera (2 marzo 2026), mentre quest'ultimo deve essere superiore a 7 mln €; pertanto, fatturati pari o inferiori a 7 mln € (al quale corrisponde un importo del contributo pari o inferiore a € 3.150), non fanno scattare l'obbligo contributivo.

Entro il prossimo 15 maggio:

- Le imprese tenute al pagamento del contributo sono chiamate a **versare** i primi 2/3 del dovuto, con il versamento del residuo terzo da completare entro il 30 ottobre p.v. Ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno rese disponibili sul sito dell'Autorità autorita-trasporti.it.
- le imprese con fatturato rilevante superiore a 7mln € (senza tener conto di eventuali scomputi, esclusioni, ecc..), devono inoltre **comunicare** all'ART i dati anagrafici e economici richiesti nell'apposito modello telematico che sarà pubblicato sempre sul sito internet dell'ART.

Le stesse imprese, a corredo della dichiarazione, devono sottoscrivere e depositare un prospetto analitico per dettagliare le esclusioni invocate; qualora queste esclusioni superassero il 20% del fatturato e l'operatore economico, a prescindere dagli scomputi, abbia un fatturato pari o superiore a 20 mln €, sarà necessario produrre un'attestazione sottoscritta – a scelta dell'operatore economico – dal revisore legale dei conti o dalla società di revisione legale o, in alternativa, dal collegio sindacale dell'operatore economico.

Quanto alle **sanzioni** legate al mancato rispetto dei due adempimenti appena descritti:

- Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi

di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omissi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto. (art.4.2);

- Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge in caso di falsa dichiarazione e l'irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 37 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) (fino all'1% del fatturato), la mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, potrà comportare l'applicazione di oneri incrementali a carico dell'operatore economico e, comunque, di strumenti atti a rafforzare la cogenza degli adempimenti dichiarativi, con le modalità attuative che verranno definite dal Segretario Generale dell'Autorità ai sensi dell'art. 5.2 della delibera (art.3.3).